

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2003219**
Data: **12/04/2019**

Oggetto: **esterometro – il nuovo obbligo dal 1 gennaio 2019**
Allegati: **no**

ESTEROMETRO – IL NUOVO OBBLIGO DAL 1 GENNAIO 2019

Gentile Associato,

A fronte dell'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, è entrato in vigore un nuovo adempimento: l'**esterometro**.

L'**esterometro** è la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (sia attive che passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

A tal proposito, Assonime ha evidenziato che sono considerati come soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 2018);
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

Tale obbligo è stato introdotto a partire dal 1° gennaio 2019 allo scopo di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni suddette. Tale obbligo ha periodicità mensile.

La comunicazione deve essere trasmessa nell'ipotesi in cui le **operazioni non** siano **documentate con fatture elettroniche** ovvero con bollette doganali.

I **soggetti esonerati** dall'obbligo della **fatturazione elettronica** sono **conseguentemente esonerati dall'obbligo** di invio dell'esterometro all'Agenzia delle Entrate.

Esterometro: modalità e termini di trasmissione

La trasmissione deve avvenire **per via telematica** o tramite l'interfaccia web di fruizione del servizio "Fatture e corrispettivi"; o tramite un intermediario abilitato.

La trasmissione deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo**:

- rispetto alla data di emissione del documento (fatture attive);
- rispetto alla data di ricezione del documento (fatture passive; la data di ricezione corrisponde alla data di registrazione dell'operazione nel registro IVA degli acquisti).

La prima scadenza fissata per il 28 febbraio u.s., così come la scadenza del 31 marzo u.s., sono state prorogate al **30 aprile 2019**: in tale data dovranno essere comunicati i dati delle operazioni (così come sopra definite) del mese di gennaio (oggetto di proroga), del mese di febbraio (oggetto di proroga) e del mese di marzo (in scadenza naturale).

Omessa/errata trasmissione: sanzioni

In caso di **omessa** ovvero **errata trasmissione** dei dati relativi alle operazioni in questione, è prevista l'applicazione di una sanzione di carattere amministrativo pari a **2 euro per ogni fattura** (limite massimo fissato a mille euro per trimestre).

Prevista la riduzione a metà della sanzione (limite massimo di euro cinquecento), se la violazione viene sanata entro quindici giorni dalla scadenza della trasmissione.

Non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12, D. Lgs. n. 472/1997.

Come evitare l'esterometro

L'esterometro non deve essere trasmesso se **le operazioni sono documentate con fatture elettroniche** ovvero con bollette doganali.

Sul lato attivo, è sufficiente documentare le operazioni con e-fattura per evitare l'esterometro.

Sul lato passivo, a fronte di acquisiti di beni da soggetti extracomunitari (di norma con bolletta doganale) si evita lo spesometro; a fronte, invece, di altri acquisiti di beni o di prestazioni di servizi ricevute, solo se il fornitore estero è strutturato ad emettere e-fattura sul canale SDI è possibile evitare l'adempimento. In tutti gli altri casi, l'esterometro deve essere trasmesso.

L'adempimento dell'esterometro comporta per il contribuente due ordini di costi: il servizio eventualmente richiesto allo Studio nonché il rischio di omessa o errata trasmissione di dati (che potrebbe comportare l'addebito di una sanzione). A fronte di tali costi, reali o potenziali, si invita il cliente a **valutare la convenienza** di fare acquisiti da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato soprattutto nell'ipotesi in cui questi siano di poche unità di euro.

Si aggiunge anche che oggi sulla stampa specializzata sono in corso discussioni per cambiare la periodicità e il contenuto dell'adempimento: in caso di modifiche, novità e integrazioni, la presente Circolare verrà opportunamente aggiornata.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli